

SETTORE

VARIE

AUMENTATO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 0,80%

RIFERIMENTI

- **Art. 1284, comma 1, C.c.**
- **Decreti MEF 12.12.2018 e 19.12.2018**

IN SINTESI

*Dall'1.1.2019 il tasso di interesse legale passa dal 0,3% al 0,8%.
In particolare, la variazione ha effetto per la determinazione degli
interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite
il ravvedimento.*

*Contestualmente all'aumento del tasso legale sono stati "rivisti" i
coefficienti utilizzabili per la determinazione del valore
dell'usufrutto.*

In base all'art. 1284, comma 1, C.c.:

“Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo”.

Con il Decreto 12.12.2018, pubblicato sulla G.U. 15.12.2018, n. 291, il MEF ha stabilito che **“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.**

Tasso di interesse legale applicabile dall'1.1.2019



0,8%

Nel corso degli anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche.

Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dall'1.1.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dall'1.1.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dall'1.1.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dall'1.1.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dall'1.1.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dall'1.1.2008 al 31.12.2009	3%
DM 4.12.2009	dall'1.1.2010 al 31.12.2010	1%
DM 7.12.2010	dall'1.1.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	dall'1.1.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1%
DM 11.12.2014	dall'1.1.2015	0,5%
DM 11.12.2015	dall'1.1.2016	0,2%
DM 7.12.2016	dall'1.1.2017	0,1%
DM 13.12.2017	dall'1.1.2018	0,3%
DM 12.12.2018	dall'1.1.2019	0,8%

EFFETTI DELLA VARIAZIONE

REGOLAZIONE RAPPORTI FRA DEBITORE - CREDITORE

La nuova misura degli interessi legali è applicabile dall'1.1.2019 ai **crediti** a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti (salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge).

In particolare, la modifica interessa una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra cui ad esempio:

- danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);
- interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);
- interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);
- anticipazione all'affittuario (art. 1652);
- interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato, a carico del mandatario (art. 1714);
- spese e compenso del mandatario (art. 1720);
- interessi, contratto di mutuo (art. 1815);
- interessi, conto corrente (art. 1825).

La modifica del tasso degli interessi legali opera anche in materia di **locazioni immobiliari**, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.



Per i crediti riferiti a **operazioni di natura commerciale** che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi "automatici" non sono determinati con riferimento alla misura dell'interesse legale bensì sulla base del tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 8 punti percentuali (12 per i prodotti alimentari deteriorabili).

DETERMINAZIONE USUFRUTTO VITALIZIO

Il tasso di interesse legale si riflette anche sulla **determinazione dell'usufrutto vitalizio**. Lo stesso infatti è così calcolato:

Valore usufrutto vitalizio	=	valore proprietà	x	tasso legale	x	coefficiente
-----------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------	---	---------------------

Va considerato che:

- il coefficiente è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario;
- il valore della **nuda proprietà** risulta per differenza tra il valore della proprietà e il valore dell'usufrutto.

Valore nuda proprietà	=	valore proprietà	-	valore usufrutto
------------------------------	---	-------------------------	---	-------------------------

Con il Decreto 19.12.2018, pubblicato sulla G.U. 28.12.2018, n. 300, il MEF ha approvato i **nuovi coefficienti** utilizzabili dall'1.1.2019 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà applicando il nuovo tasso di interesse legale del 0,8%.

Età del beneficiario (anni)	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
0-20	118,75	95%	5%
21-30	112,50	90%	10%
31-40	106,25	85%	15%
41-45	100,00	80%	20%
46-50	93,75	75%	25%
51-53	87,50	70%	30%
54-56	81,25	65%	35%
57-60	75,00	60%	40%
61-63	68,75	55%	45%
64-66	62,50	50%	50%
67-69	56,25	45%	55%
70-72	50,00	40%	60%
73-75	43,75	35%	65%
76-78	37,50	30%	70%
79-82	31,25	25%	75%
83-86	25,00	20%	80%
87-92	18,75	15%	85%
93-99	12,50	10%	90%

Esempio 1 Si ipotizzi la seguente situazione:



Valore della proprietà	€ 300.000
Età dell'usufruttuario	47 anni
Tasso di interesse legale	0,8%
Coefficiente	93,75

Il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà sono così calcolati:

Valore usufrutto	€ 300.000 x 0,8% x 93,75	→	€ 225.000
Valore nuda proprietà	€ 300.000 - 225.000	→	€ 75.000

RAVVEDIMENTO

Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il **ravvedimento** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). L'aumento del tasso di interesse legale si traduce dall'1.1.2019 in un aumento del costo del ravvedimento.



Per la **regolarizzazione nel 2019** di violazioni **commesse nel 2018**, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al **tasso applicabile in ciascuna annualità** e pertanto nella misura dello 0,3% fino al 31.12.2018 e 0,8% dall'1.1.2019.

Esempio 2



Un contribuente (trimestrale) non ha versato entro il 27.12.2018 l'acconto IVA 2018 pari a € 4.000. Si ipotizzi che lo stesso intenda regolarizzare la violazione il 18.2.2019. Considerata, la riduzione dal 30% al 15% della sanzione prevista per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta per la violazione in esame risulta pari all'1,67% (15% x 1/9).

Il contribuente dovrà quindi versare, oltre all'imposta (€ 4.000):

- la sanzione ridotta pari a € 66,80 (4.000 x 1,67%)
- gli interessi così calcolati:

- 4.000 x 0,3% x 4 gg / 365 gg	€ 0,13
- 4.000 x 0,8% x 49 gg / 365 gg	€ 4,30
Totale interessi	€ 4,43

Il mod. F24 va così compilato.

codice tributo	collocazione/ragione/prev. mensilità	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato					
6035		2018		4.000,00					
8904		2018		66,80					
1991		2018		4,43					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI									
<table> <tr> <td>TOTALE A</td> <td>B</td> <td>4.071,23 +</td> <td>SALDO (A-B)</td> <td>4.071,23</td> </tr> </table>					TOTALE A	B	4.071,23 +	SALDO (A-B)	4.071,23
TOTALE A	B	4.071,23 +	SALDO (A-B)	4.071,23					

RATEIZZAZIONE ISTITUTI DEFLATTIVI

La misura del tasso di interesse legale assume rilevanza anche nel caso di **rateizzazione** delle **somme** dovute nell'ambito dei c.d. **istituti deflattivi** del contenzioso, tra i quali:

- acquiescenza all'accertamento ex art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 218/97;
- accertamento con adesione ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97;
- conciliazione fuori / in udienza ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92.

